



Il Fondo di Garanzia della FIAVET: FoGar

Il fondo creato dagli agenti di viaggio per le agenzie di viaggio

F. A. Q.



Cos'è il fondo di garanzia per le agenzie di viaggio?

Il Consorzio si pone l'obiettivo di fornire una garanzia collettiva per adempiere all'obbligo di cui all'art. 50, III comma, del Codice del Turismo. Il Consorzio quindi funge da "Fondo" di garanzia privato in sostituzione da quello pubblico ex art. 51 Codice del Turismo allegato. Oggi la garanzia è prestata tramite copertura di una Assicurazione esterna. In futuro, ove si accumuleranno somme sufficienti, potrà anche coprire in tutto o in parte con il Fondo proprio ex art. 19 dello Statuto.



Perché le adv devono avere il fondo di garanzia?

Le Imprese di Viaggi non devono necessariamente aderire ad un fondo di garanzia ma sono però obbligate a prestare la garanzia nei confronti del cliente come stabilisce l'art. 50, II o III comma, del Codice del Turismo e quindi ricercandole in alternativa individualmente sul mercato dei servizi bancari o assicurativi.



Fare parte del consorzio può produrre delle responsabilità o delle obbligazioni nel consorziato. Se si quali?

Gli obblighi dei soci consortili sono, oltre al versamento della quota di sottoscrizione ed eventualmente di ammissione, anche quello del versamento dei contributi richiesto dall'Organo Amministrativo sulla base del bilancio annuale (art. 9 Statuto Consortile)



Quale è il valore della raccolta minima necessaria per l'avvio soddisfacente dell'operatività ?

L'obiettivo di raccolta minima prefissato è di almeno 1.000 Imprese di Viaggi e Turismo consorziate al massimo entro il prossimo 30 ottobre con un valore medio della contribuzione per il pagamento del premio della polizza assicurativa intorno a € 500/600.



Quali sono gli step procedurali da compiere per giungere all'operatività

Le Imprese che intendono aderire al Consorzio dovranno inviare il prima possibile i moduli di adesione debitamente compilati in tutte le parti ed allegare tutta la documentazione ed eventuale integrativa come richiesta dalla Compagnia di Assicurazione che il Consorzio avrà scelto come partner assicurativo. Una volta che la valutazione sarà stata effettuata in tempi il più possibile rapidi sarà fornita una risposta definitiva sulla copertura. In caso di risposta positiva verrà rilasciata polizza assicurativa a copertura dal rischio di insolvenza / fallimento ex art. 50, II e III comma del Codice del Turismo.



Come opera il fondo?

In partnership con una primaria compagnia di assicurazione con cui si sta formalizzando un accordo di collaborazione. (polizza collettiva)



Su quale fatturato si calcherà la garanzia del Consorzio FOGAR?

Sul volume di ricavi conseguiti per l'attività di organizzazione di pacchetti turistici come definiti dall'art. 34 del Codice del Turismo e sul volume d'affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici dei tour operator. La formula è ancora in fase di perfezionamento, per adeguarla correttamente al reale rischio e alle diverse tipologie di impresa.



Qual'è il rischio che devo assicurare?

Il rimborso del prezzo pagato dal cliente per l'acquisto di un pacchetto turistico e il rimpatrio dall'estero in caso di insolvenza o fallimento dell'impresa di viaggi.



Chi ha una polizza RC professionale deve stipulare anche la garanzia ex art. 19 e 50, I comma, del Codice del Turismo ?

Si, perché coprono rischi diversi



I biglietti aerei, i biglietti ferroviari o la biglietteria per traghetti devono essere anch'essi inclusi nella garanzia?

No, a meno che non rientrino in un pacchetto turistico venduto ad un corrispettivo globale.



Il cliente non è già garantito dal fondo dei tour operator?

La legge prevede che sia il tour operator sia l'agente di viaggi intermediario debba garantirsi dal rischio di insolvenza o fallimento nei confronti del cliente. In pratica deve essere coperto anche il rischio che l'agente di viaggi intermediario non riversi gli importi incassati dal cliente, al netto della sua provvigione, al tour operator.



E' vero che possono ricorrere al Fondo solo i turisti che abbiano acquistato pacchetti turistici in Italia da agenzie regolarmente autorizzate dall'autorità competente?

Si. Per pacchetti venduti da TO esteri la normativa di ogni Stato membro UE prevede l'obbligo di garanzia simile al nostro in attuazione dell'art. 7 Dir. CEE 314/90.



In caso di insolvenza o non capienza da parte del fondo consortile cosa accade?

Per fallire è necessario avere la qualifica di imprenditore commerciale, e conseguente la fallibilità può essere attribuita solo a consorzi con attività esterna, che sono diversi dal nostro (non iscritto presso la CCIAA).

Così la dottrina:



Si segnala inoltre ultima parte art. 4 dello Statuto Consortile che dispone: *“Il Fondo Consortile è destinato **esclusivamente** a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio. Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l’Assemblea **potrà** deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini”*.

Secondo l’art. 2615 c.c. l’unica ipotesi in cui il Fondo Consortile risponde solidalmente per debiti dei singoli consorziati è l’ipotesi in cui il Consorzio agisca per conto dei singoli consorziati (II comma, art. 2615 c.c.: caso che non potrebbe ricorrere in quanto il Consorzio ha in previsione di agire in nome proprio nell’interesse di tutti i consorziati e si ricade quindi nella disciplina del I comma dell’art. 2615 secondo cui *“...per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti **esclusivamente** sul Fondo Consortile”*.



L'ultima parte del II comma dell'art. 2615 prevede:” *In caso di insolvenza **nei rapporti tra i consorziati** il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote*”: bisognerebbe ipotizzare un debito tra i consorziati che sembra di difficile concretizzazione tenuto conto che i consorziati avranno debiti nei confronti del Consorzio per contributi o nei confronti dell'Assicurazione per le polizze da essa emesse, ma non nei confronti degli altri consorziati, salvo per l'omesso pagamento dei contributi richiesti per il funzionamento interno ma a quel punto vale l'ultima parte dell'art. 4 dello Statuto Consortile, già menzionata.



Quando e in quali condizioni interviene il fondo di garanzia? Rimborsando tutto, c'è una franchigia?

La compagnia di assicurazione partner del Consorzio interviene in caso di insolvenza e fallimento dell'impresa di viaggi per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e per il rimborso del costo per l'eventuale rimpatrio del turista. Il rimborso è pari al corrispettivo pagato. Il viaggiatore dovrà presentare una domanda di rimborso allegando la documentazione a prova della richiesta.



Quando il fondo non interviene?

Quando l'insolvenza e il fallimento riguarda tour operator non aderenti al consorzio FOGAR oppure quando non sussiste uno stato di insolvenza o fallimento o non c'è prova del pagamento da parte del turista richiedente.



Al fondo di Garanzia Fiavet possono avere accesso SOLO le Agenzie Fiavet o possono accedere anche altre Agenzie, ovvero le eventuali altre Agenzie si dovranno prima iscrivere a Fiavet?

Al consorzio FOGAR possono accedere le Agenzie già associate a Fiavet e anche altre Agenzie, ma prima dovranno necessariamente associarsi a Fiavet oppure Agenzie appartenenti ad altre associazioni di categoria, eventualmente aderenti al Consorzio.



Le Agenzie aderenti al Fondo Fiavet dovranno produrre i documenti richiesti quali visura CCIAA , Durc e ultimi bilanci approvati, sulla base di questi documenti potrà essere scartata la partecipazione di qualche Agenzia al Fondo?

Una eventuale risposta negativa da parte della compagnia di assicurazione dovrà essere ben motivata. In ogni caso la questione potrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del consorzio al fine di un eventuale confronto con l'assicurazione. Qui subentra l'aspetto mutualistico del consorzio che non si ritrova se vengono stipulate singole Polizze assicurative.



Agenzia dettagliante che vende pacchetto turistico di tour operator affidabile, se il tour operator fallisce generalmente il consumatore si rivolge ed esige il rimborso dall'ADV minacciando causa legale: risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

Se l'intermediario ha versato al TO l'intero prezzo del pacchetto, risponde il fondo o l'assicurazione del TO.



**E' previsto un tempo limite di
ingresso al Fondo oltre al quale non
è più possibile aderire?**

No.



E' possibile recedere dal Consorzio e per quali motivi?

Così prescrive l'art. 10 dello Statuto Consortile: "Il socio ha diritto di recesso dal Consorzio in caso che lo stesso modifichi l'oggetto sociale, la durata, le categorie di soci, o si trasformi in altro ente. Negli altri casi la domanda sarà sottoposta all'Organo Amministrativo, che delibererà in base alle motivazioni addotte dal socio richiedente. In tal caso il recesso è disciplinato con le modalità di cui sopra, previste in tema di esclusione."



**ADV che costruisce il pacchetto in proprio
comprensivo di volo con vettore affidabile,
se il vettore fallisce, risponde il
fondo/assicurazione?**

*No per il fallimento. Rimane ferma la
responsabilità per l'inadempimento del
pacchetto di cui all'art. 43 Codice del
Turismo.*



ADV che acquista pacchetti turistici al netto dal T.O. e lo ricarica del suo margine operativo senza apportare alcuna modifica, nel caso di fallimento di uno dei due soggetti, risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

Se fallisce o è insolvente il TO risponde il fondo del TO o la sua assicurazione; se invece a fallire o ad essere insolvente è l'ADV rivenditrice è l'Assicurazione del Consorzio FOGAR se l'ADV è aderente al consorzio.



ADV che acquista servizi singoli e li rivende con proprio ricarico, nel caso di fallimento di uno degli operatori coinvolti, la garanzia copre ed in caso affermativo, risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

No perché il presupposto oggettivo della garanzia è la produzione / intermediazione di un pacchetto turistico configurato ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo



Perchè chiediamo lo studio di settore?

Viene chiesto il modello per lo studio di settore VG78U ora divenuto WG78U poiché dal quadro D del modello stesso righe D1 e (D3-D7) si riscontrano i ricavi realizzati nell'attività di organizzazione (rigo D01) e volume d'affari intermediato nella vendita dei pacchetti turistici dei Tour Operator (D03-D07).



Calcolo dell'imponibile: è giusto calcolare il 100% dell'intermediato al netto delle commissioni? O essendo coperto dal TO non va indicato l'intermediato?

Deve essere indicato anche il volume d'affari intermediato al netto delle commissioni poiché qui il rischio che deve essere assicurato per legge è l'insolvenza e fallimento dell'agente di viaggi intermediario e non del tour operator che avrà altra garanzia. In pratica viene ad essere coperta l'insolvenza dell'agente di viaggi intermediario che non ha versato al tour operator il prezzo incassato dal cliente in modo che possa scattare la copertura assicurativa con l'Assicurazione del Consorzio Fogar che rimborsa il cliente dell'intermediario del prezzo pagato.



Come calcolare il picco attività indicato alla lettera F del form di adesione?

Esempio: volume d'affari complessivo € 1.000.000 che costituisce il 100% delle vendite. Si tratta di sapere quando e quanto viene venduto di più: ipotizziamo che nei mesi di luglio e agosto le vendite siano state pari a € 300.000 e quindi pari al 30% del volume complessivo. Quindi il picco è il 30%.



Le proposte fin qui avute da associazioni e assicurazioni prevedono che il tasso per la copertura assicurativa venga applicato sia per l'attività di organizzazione in proprio di pacchetti turistici, sia per pacchetti intermediati (quelli dei tour operator). I Tour Operator che vendono i loro pacchetti tramite le agenzie abbiano l'obbligo di provvedere loro alla stipula di assicurazione o di fidi a garanzia per l'eventuale fallimento delle loro aziende. Non si comprende come mai le compagnie ed i broker prevedano invece che i tassi applicati per la copertura dei rischi debbano essere calcolati sui volumi SIA DEI PACCHETTI PROPRI DELL'AGENZIA, SIA SU QUELLI INTERMEDIATI e già coperti dai TO. Per quale motivo?

La garanzia dell' art. 50 2° comma Codice Turismo va le per i tutti i pacchetti di viaggi, cioè per tutte quelle combinazioni di almeno due dei servizi indicati all'art 34. L' obbligo vale sia per l' agente di viaggi che organizza sia per l'agenzia che intermedia la vendita del pacchetto: Si tratta quindi di obbligo cumulativo e non alternativo tra organizzatore e venditore. La Compagnia Assicuratrice dovrebbe solo tener conto nella valutazione del rischio di copertura che per la quota di pacchetti venduti in intermediazione il rischio è assai più contenuto che nella vendita di pacchetti organizzati in proprio in quanto il rischio dell'agenzia intermediaria è legato al ridotto lasso di tempo di incasso di acconti o saldi del pacchetto e di riversamento all'organizzatore.



Alcune proposte pervenute prevedono esplicitamente che il risarcimento previsto in polizza verrà erogato SOLO dopo l'accertamento dell'insolvenza da parte del Tribunale. Vuol dire che per questa copertura non sarà mai riconosciuto alcun risarcimento e la polizza non varrà nulla (arricchendo la compagnia o il fondo assicurativo), visto che la dichiarazione di insolvenza e quindi il fallimento viene dichiarato dal Tribunale molti anni dopo la richiesta (come minimo 4 anni!), dopo aver superato proposte sostitutive come concordato e quant'altro. Abbiamo sperimentato direttamente dei casi di T.O. falliti con distrazione di fondi, rimasti impuniti. I clienti non sono mai stati risarciti.

*Non è il caso di **Fogar**, che prevede in conformità alla norma di legge l'operatività della polizza anche all'avverarsi del solo stato di insolvenza, che è stato definito e circoscritto in polizza secondo i criteri indicati dalla Legge Fallimentare.*



Alcune proposte prevedono che l'assicurazione o il fondo di garanzia provveda al pagamento delle spese sostenute dai clienti ma che in seguito possa avvalersi della possibilità di insinuarsi nell'eventuale fallimento per avere il totale rimborso di quanto pagato. In pratica l'assicurazione, con la polizza, mette le mani avanti per avere il premio dall'agenzia e T.O. ma poi chiederà anche il rimborso dal Tribunale Fallimentare. Prende i soldi due volte?

E' assolutamente normale che il garante subentri nei diritti verso il soggetto garantito. Se l'assicurazione paga ha diritto di insinuarsi nel passivo fallimentare.



A fronte dell'obbligo di provvedere a munirsi di polizza, la legge non prevede esplicitamente il rimborso del 4% che le compagnie di assicurazione RC versavano al Ministero, nonostante l'abrogazione del comma che lo prevedeva. Non solo, ma alcune compagnie assicuratrici ci hanno fatto presente che continueranno ad incassarlo dalle agenzie fino a quando non ci sarà una specifica disposizione ministeriale. Se la legge lo ha previsto esplicitamente, senza alcun rinvio a circolari o altro, perchè si dovrà continuare a versare una tassa non dovuta?

*L' art. 51 cod. Turismo che prevedeva l' obbligo delle compagnie assicuratrici della RC di versare al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) il 4% e' stato abrogato dal 30 giugno: non sarà quindi più possibile che la norma venga ancora eseguita. Per il rimborso del versato nel 2016 **Fiavet** ha già fatto istanza al Mibact di sapere le intenzioni sul suo utilizzo e si e' riservata ogni iniziativa a riguardo anche nei confronti della gestione liquidatoria del FNG.*



I tassi mediamente richiesti alle agenzie per questa copertura sono aggiuntivi alle altre garanzie previste dallo Stato e dalle Regioni per la RC verso i passeggeri. Non è possibile una estensione delle coperture, con un minor tasso? Ovvero, bisogna necessariamente fare 2 polizze diverse: una per RC ed altra come garanzia contro fallimento?

La assicurazione della RC per danni ai viaggiatori ex art. 19 e 1, comma art. 50 Codice Turismo assicura un rischio diverso e distinto da quello contro gli effetti del fallimento/insolvenza di cui al 2 comma art. 50 Cod. Turismo. Ecco perché sono necessarie due polizze diverse.



In merito alle competenze attribuite al vecchio Fondo di Garanzia a gestione statale leggiamo: *"Il Fondo provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all'estero e a fornire immediata disponibilità economica per il rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all'organizzatore"* Questa ultima parte del periodo sembra indicare che anche in assenza di insolvenza e/o fallimento il FNG "statale" avrebbe fornito copertura in caso di emergenze per il rientro (forzato per ragioni di sicurezza e tutelare l'incolumità) dei turisti. Il nuovo Fondo di Garanzia "privato" offrirà copertura anche per questi tipi di rischi?

No. Il Fondo ora in vigore parla solo di casi di insolvenza e/o fallimento e non prevede alcuna copertura per i rientri "forzati" in casi di emergenze varie: l'ambito di operatività in questo senso si e' ristretto.



*Al **consorzio** la cui gestione è ispirata a criteri di imprenditorialità e di economicità [C App. Torino 15.2.2010, Fa 2010, 689; si veda altresì C 16.12.2013, n. 28015, per la quale "i consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall."].*



GRAZIE